Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0208

Modifica di alcuni regolamenti per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2025 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 806/2014, (UE) 2021/523 e (UE) 2024/1620 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti (07377/1/2025 – C10-0196/2025 – 2023/0363(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (07377/1/2025 – C10-0196/2025),

– visto il parere della Banca centrale europea del 21 giugno 2024[1],

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2024[2],

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– vista la sua posizione in prima lettura[3] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0593),

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento

1 GU C, C/2024/5048, 16.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5048/oj.
2 GU C, C/2024/2485, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2485/oj.
3 GU C, C/2025/1021, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1021/oj.

dell'Unione europea,

– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del suo regolamento,

– visto l'articolo 68 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0166/2025),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con la Segretaria generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.